



GDAP-0109778-2008

PU-GDAP-1e00-27/03/2008-0109778-2008



UILPA Penitenziari MOD. 40/255
www.polpenuil.it

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL - U.N.S.A. -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129
00187 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

F.L.P. - Via Piave, n. 61
00175 ROMA

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)

e, p.c.

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAP)
Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P.18208
00164 ROMA

OGGETTO: Convenzioni per la concessione presiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Si trasmettono per opportuna informativa le ministeriali datate 13 marzo u.s. della Direzione Generale del Personale, inerenti le convenzioni in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II – Sezione II - Trattamento Giuridico ed Economico

All. n.5

Roma, li 10/03/2008



GDAP-0093548-2008

PU-GDAP-2000-13/03/2008-0093548-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la PLUVALORE S.p.A., via Cairoli n. 9 40121 Bologna,
per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria,
con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 15/01/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la PLUSVALORE S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

L'articolo 2 della convenzione stabilisce, inoltre, come sia ".....espressamente escluso in ogni caso l'intervento di altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario....".

Di conseguenza, viene escluso l'intervento di persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente autorizzate dalla PLUSVALORE S.p.A..

Alla PLUSVALORE S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1141 per prestiti in regime di convenzione;

D1127 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2332 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 9 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio"-. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità – Via Arenula 70 – 00186 Roma (Fax: 06-68892770 – Tel: 06-68852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr. Paolo FALCO



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Plusvalore S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Bologna, Via Cairoli, 9 c.a.p. 40121 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 06213771006 nella persona della Sig.ra Nicoletta TAMBASCIA, nata a Benevento il 2/01/1973 C.F. TMBNLT73A42A783U, nominata procuratore speciale dell'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni

di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 41050840, IT 79 R 0760 1024 00000041050840 intestato all'Istituto delegatario, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.



[Handwritten signature]

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.



Handwritten signature

ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero. Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - PlusValoreS.p.A. - presso la propria sede legale in Bologna.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 16


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 15 gennaio 2008


Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)



Per PlusValoreS.p.A.

Il Procuratore speciale
(Sig.ra Nicoletta TAMBASCIA)





Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II – Sezione II - Trattamento Giuridico ed Economico

Roma, li 4 9 MAR. 2008

All. n.5



GDAP-0093517-2008

PU-GDAP-2000-13/03/2008-0093517-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la PRESTITALIA S.p.A., Salita S. Nicola da Tolentino
n.1/b 00187 Roma, per la concessione di prestiti al personale
dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 17/01/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la PRESTITALIA S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

L'articolo 2 della convenzione stabilisce, inoltre, come sia **".....espressamente escluso in ogni caso l'intervento di altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario...."**.

Di conseguenza, viene escluso l'intervento di persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente autorizzate dalla PRESTITALIA S.p.A..

Alla PRESTITALIA S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1199 per prestiti in regime di convenzione;

D1231 e D1102 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2333 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 9 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr. Paolo FALCO



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Prestitalia S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b c.a.p. 00187 - codice fiscale n. 01464750668 e partita I.V.A. n. 05889861000 nella persona della dott. Vincenzo GIACOMINI, nato a Napoli il 9/3/1973 (C.F. GCMVCN73C09F839M), in qualità di Direttore Generale nominato con atto del 5 febbraio 2007.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni



di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 3500 ABI 5437 - CAB 03201 IT82Z0543703201000000350052 in essere presso la Banca Popolare di Brescia, Agenzia n. 1, Via Barberini n. 32/34 c.a.p. 00100 Roma, intestato all'Istituto Prestitalia S.p.A., entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di



spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.



Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Prestitalia S.p.A. - presso la propria sede legale in Roma.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 16

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 17 gennaio 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Prestitalia S.p.A.


Il legale rappresentante
(dott. Vincenzo GIACOMINI)





Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Ufficio II – Sezione II - Trattamento Giuridico ed Economico

Roma, li 13 MAR 2008

All. n.5



GDAP-0093497-2008

PU-GDAP-2000-13/03/2008-0093497-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
 degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
 per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
 Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
 Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
 "G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
 Giudiziaria del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Bilancio
 e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la NEOS BANCA S.p.A., via Indipendenza n. 2 - 40121
 Bologna, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
 Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr. Paolo FALCO



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E


la **Neos Banca S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede in Bologna Via Indipendenza n°. 2 c.a.p. 40121 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00306750373) nella persona del Sig. Giancarlo ANITORI, nato a Roma il 10/9/52 (C.F. NTRGCR52P10H501L), delegata dalla società alla stipula della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2


E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni





di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 810408 ABI 7601 - CAB 2400 - IBAN IT 82576010240000000810408, intestato alla NEOS BANCA S.p.A., entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.



ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.



ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Neos Banca S.p.A. - presso la propria sede legale in Bologna.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 16

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 18 gennaio 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Neos Banca S.p.A.

Il Delegato
(Sig. Giancarlo ANLTORI)





Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II – Sezione II - Trattamento Giuridico ed Economico

Roma, li 17/03/2008

All. n.5



GDAP-0093531-2008

PU-GDAP-2000-13/03/2008-0093531-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la DUEGGI' FINANZIARIA S.p.A., Via Nuova Poggioreale
Torre n. 7 - 80100 Napoli, per la concessione di prestiti al personale
dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per le determinazioni di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 16/01/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la DUEGGI' FINANZIARIA S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

L'articolo 2 della convenzione stabilisce, inoltre, come sia **".....espressamente escluso in ogni caso l'intervento di altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario...."**.

Di conseguenza, viene escluso l'intervento di persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente autorizzate dalla DUEGGI' FINANZIARIA S.p.A..

Alla DUEGGI' FINANZIARIA S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1140 per prestiti in regime di convenzione;

D1191 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2318 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 9 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Dueggi' Finanziaria S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Napoli, Via Nuova Poggioreale Torre 7 c.a.p. 80100 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 07872790634 nella persona della Dott.ssa Benedetta CONSALVI, nata a Roma il 7 marzo 1969 C.F. CNSBDT69C47H501X, delegato dal Dott. Pasquale GUADAGNO legale rappresentante nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione alla stipula della presente convenzione, giusta Procura speciale del 20 febbraio 2007 presso il notaio in Napoli Dott. E. Bellecca.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

bc

- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni



di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul postale n. 23823784 ABI 07601 - CAB 03400 IT 52 Z 0760 1034 00000023823784, in essere presso l'ufficio postale n. 50 - Corso Meridionale - c.a.p. 80143 Napoli, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di

spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

BC



Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Dueggi' Finanziaria S.p.A - presso la propria sede legale in Napoli.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 16

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 16 gennaio 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Dueggi' Finanziaria S.p.A

Il Procuratore speciale
(Dott.ssa Benedetta CONSALVI)

Benedetta Consalvi



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II - Sezione II - Trattamento Giuridico ed Economico

Roma, li 13/03/2008

All. n.5



GDAP-0093588-2008

PU-GDAP-2000-13/03/2008-0093588-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la CO.FI.MAR S.p.A., Via Matteo Schilizzi n.16 80137
Napoli, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 31/01/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la CO.FI.MAR. S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

L'articolo 2 della convenzione stabilisce, inoltre, come sia ".....espressamente escluso in ogni caso l'intervento di altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario....".

Di conseguenza, viene escluso l'intervento di persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente autorizzate dalla COFIMAR S.p.A..

Alla CO.FI.MAR. S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1155 per prestiti in regime di convenzione;
- D1166 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;
- D2315 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 9 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dr. Paolo FALCO



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Co.Fi.Mar S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Napoli, Via Matteo Schilizzi n. 16 c.a.p. 80137 - partita I.V.A. n. 05336800635 nella persona del Sig. **RUSSO Giovanni**, nato a Torre del Greco il 4 aprile 1945 C.F. RSSGNN45D04L259T, in qualità di Amministratore Delegato della Società.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni



di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 4121754 ABI 2008 - CAB 03408 - IBAN IT 30 Y 02008 03408 000004121754, in essere presso la banca Unicredit S.p.A. - Ag. N. 8 Piazza Bovio - c.a.p. 80137, intestato all'Istituto CO.FI.MAR S.p.A. entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di



spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.



Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Co.Fi.Mar S.p.A. - presso la propria sede legale in Napoli.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore dal 31 gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 16

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 31 gennaio 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Co.Fi.Mar S.p.A

Il legale rappresentante
(Sig. Giovanni RUSSO)



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 15/01/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la BANCA DI SASSARI S.p.A. valida fino al 31/12/2008, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

L'articolo 2 della convenzione stabilisce, inoltre, come sia ".....espressamente escluso in ogni caso l'intervento di altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario....".

Di conseguenza, viene escluso l'intervento di persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente autorizzate dalla BANCA DI SASSARI S.p.A..

Alla BANCA DI SASSARI S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1192 per prestiti in regime di convenzione;

D1137 per i prestiti garantiti dall'INPDAP;

D2311 per i prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 9 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Banca di Sassari S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Sassari, Viale Mancini, 2 c.a.p. 07100 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01583450901 nella persona del Dott. Alessandro Bronzini, nato a Sassari il 15/10/63 C.F. BRNLSN63R15I452K, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni



di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 16050040 ABI 5676 - CAB 3200 Z IT 03Z0567603200000016050040, in essere presso la Banca di Sassari S.p.A., Via XX Settembre n. 98/E - Roma C.A.P. 00187, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.


Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di





spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.



Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Banca di Sassari S.p.A. - presso la propria sede legale in Sassari.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2008, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 16

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 15 gennaio 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Banca di Sassari S.p.A.


Il Procuratore speciale
(Dott. Alessandro Bronzini)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio II - Sezione II - Trattamento Giuridico ed Economico

Roma, li 10 MAR 2008

All. n.5



GDAP-0093481-2008

PU-GDAP-2000-13/03/2008-0093481-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.A.R.L. di Torre
del Greco, Corso Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga" 80059 (NA), per
la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, con
ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 22/02/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco S.C.A.R.L. valida fino al 31/12/2009, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

L'articolo 2 della convenzione stabilisce, inoltre, come sia ".....espressamente escluso in ogni caso l'intervento di altri soggetti – persone fisiche o giuridiche – nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario....".

Di conseguenza, viene escluso l'intervento di persone fisiche o giuridiche che non siano espressamente autorizzate dalla BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.A.R.L. S.p.A..

Alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco S.C.A.R.L. è stato assegnato il seguente codice meccanografico:
D1142 per prestiti in regime di convenzione.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti addebiti per il responsabile del procedimento.

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 9 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Banca di Credito Popolare S.C.A.R.L.** Torre del Greco, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Torre del Greco (NA) Corso Vittorio Emanuele "P.zzo Vallelonga" c.a.p. 80059 - codice fiscale n. 00423310630 e partita I.V.A. n. 01241921210 nella persona del Rag. Andrea Palumbo, nato a Torre del Greco (NA) il 1'8 ottobre 1946 C.F. PLMNDR46R08L259X, vice Direttore Generale delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;



- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

E' espressamente escluso in qualsiasi caso l'intervento di altri soggetti -persone fisiche o giuridiche- nei rapporti intercorrenti tra i richiedenti i finanziamenti oggetto della presente convenzione e la banca/intermediario finanziario, di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 1/9/93 n. 385 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

Il mancato adempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 3

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.



In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 4

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 18/888883 - ABI 05142 - CAB 03419 - IBAN IT 49 T 05142 03400 177570888883, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 7

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente



Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 9

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 10

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 11

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 12

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 13

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Banca di Credito Popolare S.C.A.R.L. - presso la propria sede legale in Torre del Greco.

ARTICOLO 15

La presente convenzione entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e si intende valida fino al 31 dicembre 2009, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 16

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 22 febbraio 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)

Per la Banca di Credito Popolare S.C.A.R.L. - Torre del Greco


Il Vice Direttore Generale Delegato
(Rag. Andrea PALUMBO)

